

COMUNE DI PREDOSA
- Provincia di Alessandria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 15 DEL 30.07.2015

OGGETTO: Approvazione aliquote anno 2015 relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) - componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) collegata alla fruizione dei servizi indivisibili comunali.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i signori:

1. *RAPETTI GIANCARLO*
2. *REPETTO FAUSTO*
3. *PASTORINI GABRIELE*
4. *ZARAMELLA DANIELA*
5. *LAGUZZI MARCO*
6. *GANDINI CHIARA*
7. *PASTORINI MARCO*
8. *VIGNOLO PAOLO*
9. *SARDI GIANCARLO*
10. *PASTORINO MAURA*
11. *PAMPURO GIORGIO*

Presenti
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale CACOPARDO Dr. Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. RAPETTI Giancarlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco procede a dare lettura della proposta di deliberazione in oggetto, formalmente approvata dalla Giunta, indicando l'analitica previsione di copertura per i vari servizi indivisibili individuati. La proposta è quella di confermare le aliquote in vigore per l'anno 2014. Viene però soppressa la detrazione di 50 euro dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze.

Spiega i motivi dell'operazione proposta con la necessità di equilibrare la sistematica riduzione subita dalle entrate correnti comunali e causata dalla contrazione nella partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale (la differenza tra quanto pagato dai contribuenti di questo Comune per IMU e quanto verrà trasferito al Comune dallo Stato è di 162.000 €). La considerevole minore entrata viene in parte compensata con ulteriori tagli alle spese di funzionamento. Non è stato tuttavia possibile, con semplici tagli alla spesa corrente, perseguire quella che l'Amministrazione ritiene una scelta strategica irrinunciabile: il ritorno ad un minimo di controllo del territorio.

Si tratta, quantomeno, di porre in essere i presupposti per raggiungere questo obiettivo. Perciò, come indicato in sede di programmazione del fabbisogno di personale, si intende cogliere l'opportunità di assumere un agente di polizia locale proveniente dai ruoli provinciali. Questo è l'intento, il programma di massima dell'Amministrazione che, tuttavia, si trova a doversi misurare con l'ondivaga normativa che il Governo ha continuato a produrre, anche in questi ultimi giorni.

Non risparmia, nella relazione, critiche per il sistema dei fabbisogni standard e del Fondo di Solidarietà Comunale che porta all'asfissia questi piccoli comuni, o almeno quelli di questa zona del paese.

Ribadisce, in definitiva, che l'obiettivo della scelta strategica enunciata giustifica la sofferta scelta di eliminare la detrazione dalla Tasi. Aggiunge di avere maturato convinzione sul fatto che il Comune di Predosa, perseguendo la sua politica di contenimento della pressione fiscale a tutti i costi, giungerà alla morte per strangolamento. Da sempre contrario ad un aumento dell'Irpef, sceglie la Tasi come male minore.

Il Consigliere Maura Pastorino, alla fine della relazione, ottenute precisazioni sui motivi che hanno assistito la scelta del tributo da inasprire, dichiara la propria personale e generale contrarietà all'imposizione tributaria sull'abitazione principale (cd. prima casa). Infatti, anche a Predosa, molta gente di basso o nullo reddito è proprietaria della casa che abita. Avrebbe quindi preferito un lieve aumento delle aliquote. Vi sono inoltre seconde case che meritano addirittura l'appellativo di villa.

Il Consigliere Chiara Gandini obietta che anche mediante l'aumento delle aliquote si tassano le prime case. Pastorino immediatamente ribatte che la detrazione ha sortito l'effetto di aiutare chi pagava poco, potendo dimostrare minore capacità contributiva.

Anche Giancarlo Sardi interviene a condivisione del ragionamento della collega Maura Pastorino. Pur dichiarandosi d'accordo sull'esigenza di garantire maggiori entrate a copertura del servizio indivisibile di vigilanza, ritiene che si doveva aumentare le aliquote, mantenendo la detrazione.

Il Consigliere Pampuro manifesta di condividere la parte della relazione del Sindaco nella quale si afferma che il piccolo comune virtuoso viene in realtà penalizzato dallo Stato. Per il resto, annunciando il proprio voto contrario sulla presente proposta di deliberazione, evita commenti, concludendo che l'Amministrazione proponente assumerà le proprie responsabilità in merito.

Il Consigliere Paolo Vignolo dichiara la propria intenzione di astenersi dal votare la proposta di deliberazione. Nonostante la dichiarata comprensione e condivisione delle posizioni espresse dai colleghi della maggioranza consiliare e dei motivi che hanno portato alla decisione, si asterrà dal voto in considerazione del fatto che abolire la detrazione equivale ad un aumento e del fatto che, durante la campagna elettorale, anche la sua lista aveva promesso di non introdurre aumenti del prelievo.

Il Capogruppo di maggioranza Marco Pastorini insiste sull'impossibilità di rinunciare all'esercizio della funzione di polizia locale. L'esigenza è così sentita da giustificare il proposto aumento della pressione fiscale. In merito alla scelta effettuata in questo caso, mette in evidenza che il nostro è uno Stato che impone una delle più basse tassazioni della prima casa.

Maura Pastorino immediatamente ribatte che, per quanto invece riguarda la fiscalità generale, la pressione sui cittadini raggiunge livelli difficilmente superati da altri paesi.

Il Consigliere Giancarlo Sardi ribadisce che, pur certamente approvando il programma di reclutare un nuovo agente di polizia locale, si trova in netto disaccordo sulle modalità scelte per assicurare le entrate a ciò necessarie.

Riprende la parola il Sindaco per riassumere l'esito della discussione: vi è larga convergenza sull'esigenza di tornare a disporre di una unità di personale munita della qualifica di agente di polizia municipale. La scarsa dotazione di questo genere di personale anche nei comuni vicini ha fatto peraltro maturare la convinzione della necessità di questa assunzione, pure nell'ottica della gestione associata della funzione di polizia locale. Ciò è impossibile senza agire sulla leva fiscale. Due sole essendo le scelte percorribili (Tasi o Irpef), pare anche assodato che la scelta della Tasi appaia di gran lunga preferibile a quella dell'Irpef che colpisce, alla fonte, come solito, lavoratori dipendenti e pensionati. Egli non farebbe una questione di principio sulla dibattuta questione della scelta tra l'abolizione della detrazione e l'aumento delle aliquote. La prima soluzione ha prevalso per la sua semplicità. In merito alla tassazione in Italia nel presente momento storico, ritiene che quello della difesa della prima casa sia divenuto un argomento ideologico, poco utile nei fatti.

Conclusa la discussione, la proposta viene posta in votazione con il seguente risultato:

presenti: dieci

astenuti: uno (Consigliere Vignolo Paolo)

favorevoli: sei

contrari: tre (Consiglieri Sardi Giancarlo, Pampuro Giorgio e Pastorino Maura).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 8, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, debbano essere individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente

i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Vista la deliberazione n. 37 in data 20.07.2015, adottata dalla Giunta per proporre al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote del tributo servizio indivisibili (TASI) valevoli per l'anno 2015;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, con la suddetta proposta, ha ritenuto di non confermare per l'esercizio 2015 la detrazione dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con ciò operando consapevole scelta di politica tributaria nella necessità di assicurare il pareggio del bilancio a fronte della constatata contrazione della partecipazione di questo Comune al Fondo di Solidarietà Comunale;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Appurato quindi che:

la previsione del gettito per il tributo in argomento, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stata quantificata in € 190.00,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;

tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 55,76% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella "A" che segue, nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015:

A

descrizione del servizio	importo
spese per la pubblica illuminazione	€ 66.000
vigilanza e pubblica sicurezza	€ 21.500
manutenzione del verde pubblico	€ 3.000
anagrafe, stato civile, elettorale e leva	€ 33.350
manutenzione strade	€ 59.000
istruzione primaria	€ 18.100
istruzione secondaria di primo grado	€ 15.500
utenze impianti sportivi	€ 13.600
cultura e biblioteca	€ 6.900
manutenzioni del patrimonio comunale	€ 28.269
Servizio socio assistenziali	€ 74.000

utenze cimiteri comunali	€ 1.500
totale	€ 340.719

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le aliquote e detrazioni del tributo a valere per l'anno 2014;

Ritenuto di approvare, per l'anno 2015, le aliquote del tributo come si desumono dalla tabella "B" che segue:

B

tipologia di immobile	aliquota
abitazioni principali e relative Pertinenze, altri fabbricati, fabbricati rurali, come definiti e dichiarati ai fini IMU; (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1 per mille
immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con <u>esclusione della categoria D/10</u> "immobili produttivi e strumentali agricoli"	2 per mille
aree edificabili	0 per mille

Ritenuto altresì, per l'anno 2015, di confermare, in applicazione del **comma 681** della Legge 147/2013, che l'**occupante** debba versare la TASI nella misura minima fissata dalla legge, pari al **10% dell'ammontare complessivo del tributo calcolato sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2015**;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli Enti Locali dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dalla Responsabile del servizio finanziario e dell'area tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per quanto riguarda la regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

presenti: dieci

astenuti: uno (Consigliere Vignolo Paolo)

favorevoli: sei

contrari: tre (Consiglieri Sardi Giancarlo, Pampuro Giorgio e Pastorino Maura)

D E L I B E R A

di approvare la individuazione dei servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente indicati nella tabella "A" di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta:

A

descrizione del servizio	importo
spese per la pubblica illuminazione	€ 66.000
vigilanza e pubblica sicurezza	€ 21.500
manutenzione del verde pubblico	€ 3.000
anagrafe, stato civile, elettorale e leva	€ 33.350
manutenzione strade	€ 59.000
istruzione primaria	€ 18.100
istruzione secondaria di primo grado	€ 15.500
utenze impianti sportivi	€ 13.600
cultura e biblioteca	€ 6.900
manutenzioni del patrimonio comunale	€ 28.269
Servizio socio assistenziali	€ 74.000
utenze cimiteri comunali	€ 1.500
totale	€ 340.719

di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come desumibili dalla tabella "B" che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 190.000,00:

B

tipologia di immobile	aliquota
abitazioni principali e relative Pertinenze, altri fabbricati, fabbricati rurali, come definiti e dichiarati ai fini IMU; (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1 per mille
immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con <u>esclusione della categoria D/10</u> "immobili produttivi e strumentali agricoli"	2 per mille
aree edificabili	0 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D/1	1 per mille

di confermare per l'anno 2015, in applicazione del **comma 681** della Legge 147/2013, che l'**occupante** debba versare la TASI nella misura minima fissata dalla legge, pari al **10% dell'ammontare complessivo del tributo calcolato sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2015**;

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

la Responsabile dell'Area dei servizi finanziari e tributi effettuerà tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della competente deliberazione consiliare, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RAPETTI Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Predosa li 20.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GENZONE Rag. Ivana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Predosa li 20.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GENZONE Rag. Ivana

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica

che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale www.comune.predosa.al.it dal giorno 07.08.2015 n. Reg. Pubbl. 215/2015 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

Predosa li 07.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

che la presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Predosa li 07.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Predosa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco
